

**dal 626/94 al D. Lgs 81/08 (Testo Unico)**

**per una nuova cultura della prevenzione  
per una sicurezza” in progress”**

newsletter predisposta dall'Ufficio Prevenzione e Sicurezza – Ufficio XI Ambito Territoriale di Napoli  
per contatti: e-mail: [peppe.esposito.na@istruzione.it](mailto:peppe.esposito.na@istruzione.it) - tel. 081 5576296

Dal 27 dicembre scorso chi investe un cane o un gatto in strada non può più fare finta di niente e tirare diritto, ma è obbligato a fermarsi per prestargli soccorso. È stato infatti pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* il decreto attuativo del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (D.M. n. 217 del 9/10/2012) che modifica il Codice della Strada equiparando lo stato di necessità di trasporto di un animale ferito a quello delle persona, prevedendo tra l'altro l'utilizzo di sirena e lampeggiante per ambulanze veterinarie e mezzi di vigilanza zoofila.

Il presidente della LAV, Gianluca Felicetti, e la presidente nazionale dell'ENPA, Carla Rocchi, commentando l'applicazione della nuova norma si sono rallegrati del fatto che si sia riusciti ad inserire il pieno riconoscimento del privato cittadino che porta per dovere civico un animale incidentato in un ambulatorio veterinario, la necessità di intervento anche ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e il pieno riconoscimento dell'attività delle Guardie zoofile. Ora le Regioni e i Comuni devono rafforzare i propri compiti di intervento già previsti da altre normative.

Le particolari caratteristiche che dovranno possedere le autoambulanze veterinarie saranno individuate dal ministero della Salute.

È utile ricordare che fino ad oggi, in caso di incidente stradale, ci si doveva fermare solo in presenza di danni a persone o anche a un lampione ma non per prestare soccorso agli animali e si poteva essere sanzionati se per portare con documentata urgenza un animale qualsiasi ferito da un veterinario si passava un incrocio con il semaforo rosso.

*(continua a pag 2)*

**Il Centro Interdipartimentale LUPT dell'Università “Federico II” di Napoli ha comunicato che a partire dal prossimo mese di Febbraio saranno attivati i Corsi di formazione relativi al Modulo B, ai quali possono partecipare sia coloro che, avendo già frequentato il Modulo A, aspirano ad essere designati a svolgere la funzione di ASPP o di RSPP, sia coloro che, già in possesso del suddetto “Attestato di frequenza”, sono obbligati a sottoporsi all'aggiornamento quinquennale previsto dalla vigente normativa per coloro che già svolgono tale funzione. Sarà cura dell'Ufficio di Coordinamento per la Sicurezza dell'USR per la Campania diffondere, con ampio anticipo, alle Istituzioni scolastiche che si sono a suo tempo prenotate, il calendario dei corsi che saranno svolti nelle sedi delle singole Scuole polo prescelte.**

## **SOMMARIO**

Obbligatorio il soccorso degli animali investiti.....	pag. 1
Avviso Centro LUPT NA su nuovi corsi “Modulo B”	pag. 1
MdL e ITI Ferraris di Napoli: Concorso nazionale ...	pag. 2
EU-OSHA: strumenti didattici per la scuola Primaria.	pag. 2
Aggiornamento portale “Rischi Fisici”.....	pag. 3
Proroga per le Procedure Standardizzate DVR.....	pag. 4
Nuove regole tecniche “Prevenzione Incendi”	pag. 4
Cass. n. 1856/2013 – Responsabilità del M.C.....	pag. 5
Cass. n. 40894/2012 – Infortunio e responsabilità DdL.	pag. 6
Tribunale Rovereto – Sentenza su resp. DdL e RSPP	pag. 7

## **ALLEGATI A RICHIESTA**

D.M. 217/2012 – Obbligo soccorso animali;  
Bando Concorso MdL e ITI Ferraris “Rivalutare la sicurezza”;  
D.M. 20/12/2012 – Regole tecniche per la prevenzione incendi;  
Cass. sentenza n. 1856/2013 – Responsabilità Medico Comp.;  
Cass. sentenza n. 40894/2012 – Responsabilità DdL;  
Tribunale Sent. del 21/6/2012 – Responsabilità RSPP e DdL

(continua da pag. 1)

Ora, invece, è diventato obbligatorio fermarsi anche se si è investito un cane o un gatto e, laddove lo si debba trasportare presso uno studio veterinario, andranno applicate le stesse regole previste per il trasporto di un "umano infortunato".

Così come all'intervento delle Guardie zoofile è stato riconosciuto lo stesso carattere d'urgenza di quello di carabinieri e polizie.

Quello che fino a pochi giorni or sono era solo una questione di coscienza ora è anche un obbligo di legge.

E non sarebbe cosa di poco conto discuterne in classe con i propri alunni, se è vera la massima che **"la civiltà di un popolo, si misura dal modo in cui tratta gli animali"** (M. Gandhi).

*È possibile richiedere il D.M. 217 del 9/10/2012 all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio XI, ATP di Napoli, inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.*

### MAESTRI DEL LAVORO E ITI G. FERRARIS DI NAPOLI 1° CONCORSO NAZIONALE

L'I.T.I. "Galileo Ferraris" di Napoli, in collaborazione con il Consolato di Napoli della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro d'Italia, ha bandito il primo Concorso nazionale "Rivalutare la sicurezza", riservato agli studenti del 4° e 5° anno degli Istituti Tecnici Industriali ed Istituti Professionali.

Il concorso è finalizzato ad accrescere nei giovani la motivazione a conoscere il mondo del lavoro, a sviluppare la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e a sensibilizzare il sistema scolastico ai temi della prevenzione degli infortuni e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il concorso vuole valorizzare la creatività e le capacità espressive degli studenti e stimolare e migliorare le loro competenze comunicative.

A tal fine gli studenti sono invitati a realizzare un filmato che rappresenti uno o più argomenti in materia di sicurezza sul lavoro con contenuti relativi al proprio

indirizzo di studi della scuola/classe/alunno che presenta il progetto.

Il filmato deve avere durata max di 10 minuti e può anche contenere materiale prelevato da internet o dai siti web Istituzionali italiani e/o esteri, purché *non coperto da copyright*

**Per partecipare al concorso, gratuito, le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2013, mentre i filmati dovranno essere inviati, via mail, entro il 6 aprile 2013 con allegata una breve descrizione del tema e del contenuto.**

*È possibile scaricare il regolamento e la scheda di iscrizione dal sito internet dell'Istituto G. Ferraris di Napoli, oppure richiederli all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio XI, ATP di Napoli, inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.*

### STRUMENTI DIDATTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA



Utilizzando il popolarissimo personaggio di Napo, l'EU-OSHA, l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, unitamente al Consorzio Napo, ha creato una serie di strumenti didattici per gli insegnanti relativi alla sicurezza e alla salute sul lavoro (SSL), con l'obiettivo di presentare

argomenti di salute e sicurezza a bambini della scuola primaria, con un approccio didattico, ma pur sempre divertente e fantasioso, utilizzando gli episodi di Napo e attività creative.

Ciascun pacchetto didattico evidenzia i messaggi chiave e gli obiettivi di apprendimento, offrendo agli insegnanti tutti i dettagli sulle attività proposte e le risorse necessarie, unitamente a un esempio di pianificazione della lezione che può essere facilmente utilizzata in una tipica lezione di 40 minuti.

I pacchetti didattici presentano esempi di lezioni utilizzabili per sensibilizzare i bambini di età compresa tra i sette e gli undici anni all'importanza della salute e la sicurezza. Gli strumenti didattici dei pacchetti comprendono: istruzioni complete, le attività suggerite e risorse di ausilio all'insegnante scaricabili dal web, allo scopo di fornire agli insegnanti ed educatori il sostegno e la guida necessari per introdurre gli argomenti di SSL negli attuali programmi scolastici.

Le lezioni sono state progettate in maniera flessibile per poter essere inserite in alcune delle materie previste dall'attuale curriculum allo scopo di rinforzarne e sostenerne l'insegnamento, ovvero "Educazione alla salute e alla cittadinanza", "Scienze", "Sicurezza stradale", "Apprendimento di lingue" e "Arte".

**Gli strumenti didattici sulla SSL destinati a bambini di età compresa tra i sette e nove anni** sono stati creati tenendo conto che sono a questa età i bambini cominciano a utilizzare il pensiero astratto, sviluppano capacità di ragionamento e passano ad un apprendimento basato sulle spiegazioni verbali e sulla logica, oltre che sull'osservazione. Introdurre i concetti di salute e sicurezza a questa età è fondamentale per creare negli adulti di domani le basi per abitudini di vita sane e sicure.

**Gli strumenti didattici sulla SSL destinati ai bambini di età compresa tra i nove e gli undici anni sono stati creati** tenendo conto che a nove anni, i bambini attraversano una fase di sviluppo importante in quanto dovrebbero essere in grado di lavorare in gruppi in modo cooperativo per completare dei progetti, iniziare a imparare a lavorare in modo indipendente su progetti multistadio e dovrebbero essere introdotti al pensiero e ai fatti scientifici di base. Introdurre i concetti di salute e sicurezza a questa età è fondamentale per creare negli adulti di domani le basi per abitudini di vita sane e sicure.

*I due pacchetti didattici possono essere scaricati, insieme ad altre valide risorse, dal*

*sito dell'EU-OSHA (Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro) all'indirizzo <http://www.napofilm.net/it/napo-for-teachers/>*

## AGGIORNAMENTO PORTALE AGENTI FISICI

Nuovo aggiornamento del portale Portale "**Agenti Fisici**" (PAF), realizzato dal Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria USL 7 Siena nell'ambito del "**Piano Mirato sui rischi derivanti dagli Agenti Fisici**", approvato con decreto di Giunta Regione Toscana n° 5888 del 1 dicembre 2008.

Il Portale sviluppa e adegua le banche dati finalizzate alla valutazione dei rischi fisici, al fine di supportare la valutazione del rischio e gli interventi di prevenzione in tutti i comparti lavorativi; **viene gratuitamente messo a disposizione degli utenti** uno strumento informativo che orienti gli attori aziendali della sicurezza e gli operatori della prevenzione ad una risposta corretta ai fini della prevenzione e protezione da **AGENTI FISICI**.

Tra le novità presenti sul portale **PAF** vi è una procedura guidata per identificare l'esposizione e valutare il rischio da esposizione a vibrazioni del "sistema Mano Braccio".

La procedura permette ai datori di lavoro di classificare correttamente i lavoratori rispetto alle esposizioni previste dal Capo III del Titolo VIII del D. Lgs.81/2008.

Si ricorda che sulla base di questa classificazione i datori sono sottoposti ad adempimenti diversi riguardo l'obbligatorietà di redigere il piano di riduzione del rischio vibrazioni, effettuare l'informazione e la formazione dei lavoratori e far effettuare la sorveglianza sanitaria a cura del Medico Competente.

*All'interno del portale sono presenti specifici settori dedicati al "rumore", alle vibrazioni "mano-braccia" e "intero corpo", alle radiazioni ottiche "naturali" ed "artificiali" ed ai "campi elettromagnetici", che potranno essere raggiunti digitando l'indirizzo internet "[www.portaleagentifisici.it/](http://www.portaleagentifisici.it/)*

## PROROGA PROCEDURE STANDARDIZZATE VALUTAZIONE RISCHI

Nella newsletter di dicembre abbiamo illustrato il **Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012** in cui sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi **da parte dei datori di lavoro delle imprese fino a 10 lavoratori** (utilizzabili anche per le imprese fino a 50 lavoratori, art. 29 comma 6 e comma 7, D. Lgs. 81/08 s.m.i.).

Con la successiva pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. "legge di stabilità"), è stato prorogato al 30 giugno 2013 il termine per la autocertificazione della valutazione dei rischi.

Si riporta il comma 5 dell'art. 29, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come modificato:

*5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).*

## NUOVE REGOLE TECNICHE PER LA PREVENZIONE INCENDI

Con il decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2012, si sono stabilite le **“Regole tecniche di prevenzione incendi per gli impianti di “protezione attiva” contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.**

Il provvedimento si applica agli impianti di rilevazione incendio e segnalazione allarme incendio, agli impianti di estinzione o controllo dell’incendio di tipo automatico o manuale e agli impianti di controllo del fumo o del calore e risponde alla necessità di aggiornarne le disposizioni di sicurezza antincendio per la progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione.

La regola tecnica stabilisce che “ferme restando le disposizioni contenute nel decreto interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti regolamentati dal presente decreto devono essere **eseguiti in conformità alla regola dell’arte**” e cioè secondo “lo stadio di sviluppo raggiunto in un determinato momento storico dalle capacità tecniche relative a prodotti processi o servizi basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali. Ferme restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, la presunzione di regola d’arte è riconosciuta alle norme emanate da **Enti di normazione nazionali, europei o internazionali**”. La regola tecnica illustra poi la documentazione prevista per la prevenzione incendi (richiesta dal D.P.R. 151/2011), inerente l’esercizio degli impianti e quella da presentare ai fini della **valutazione dei progetti e in occasione dei controlli di prevenzione incendi**.

Nella sezione che illustra le disposizioni per le reti d’idranti sono presenti alcune tabelle in cui per ogni tipologia (**quelle in uso in scuole, in uffici**, strutture sanitarie, ecc.) si definisce quale sia la norma UNI da applicare.

*La nuova regola tecnica si può scaricare dal sito internet del Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco o richiederla all’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’Ufficio XI, ATP di Napoli, inviando una mail all’indirizzo indicato nell’ultima pagina della news.*

**CASSAZIONE N. 1856/2013  
RESPONSABILITÀ DEL  
MEDICO COMPETENTE**

Una recente sentenza della Cassazione Penale, la n. 1856 del 15 gennaio 2013, ha confermato la condanna di un medico competente per la omessa collaborazione alla valutazione dei rischi, prevista dall'art. 25 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08.

Si tratta di una delle prime sentenze su questo argomento, visto che l'obbligo di collaborare alla valutazione dei rischi è stato introdotto dal decreto 81 e che la relativa sanzione penale è presente solo grazie al decreto correttivo 106/2009.

La sentenza è interessante anche perché **espone un inedito parallelismo tra il ruolo svolto dal medico competente e quello del RSPP, nell'ambito dell'organizzazione aziendale**".

Nel definire tale ruolo, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui **la competenza del medico competente riguarda "sia la valutazione delle condizioni di salute, avuto riguardo alle sostanze cui il lavoratore è esposto, sia la coadiuvazione del datore di lavoro/dirigente, tenendo conto dell'esito delle visite effettuate, nella individuazione dei rimedi, anche di quelli dettati dal progresso della tecnica, da adottare contro le sostanze tossiche o infettanti o comunque nocive, escludendo, così, una posizione meramente esecutiva ed attribuendo al "medico competente" un ruolo propulsivo che determinava, quale conseguenza, l'assunzione di una autonoma posizione di garanzia in materia sanitaria (Sez. IV n. 5037, 6 febbraio 2001).**"

In un'altra sentenza richiamata dalla Cassazione si afferma, inoltre, che **"il medico aziendale è un collaboratore necessario del datore di lavoro, dotato di professionalità qualificata per coadiuvarlo nell'esercizio della sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro dove essa è obbligatoria, aggiungendo che la sorveglianza sanitaria, pur costituendo un obbligo per il datore di lavoro per la tutela dell'integrità**

**psicofisica dei lavoratori, deve essere svolta attraverso la collaborazione professionale del medico aziendale (Sez. III n. 1728, 21 gennaio 2005).**"

**Raffrontando il ruolo del medico competente con quello dell'RSPP, la Corte aggiunge:** "del resto, il ruolo di consulente del datore di lavoro è stato attribuito anche al responsabile del servizio di prevenzione e protezione in tale specifica materia, osservando che lo stesso, sebbene privo di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale, svolge il compito di prestare "ausilio" al datore di lavoro nella individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nella elaborazione delle procedure di sicurezza, nonché di informazione e formazione dei lavoratori come disposto dall'articolo 33 del d.lgs. 81/2008".

Da ciò consegue che, **pur restando il datore di lavoro il titolare della posizione di garanzia nella specifica materia**, facendo a lui capo l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, **non può escludersi una concorrente responsabilità per il verificarsi di un infortunio anche nei confronti di detto responsabile** il quale, ancorché privo di poteri decisionali e di spesa tali da consentire un diretto intervento per rimuovere le situazioni di rischio, può rispondere del fatto **quando sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare**, dovendosi presumere che **alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.**

*È possibile richiedere all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio XI, ATP Napoli, la Sentenza della Cassazione n. 1856 del 15 gennaio 2013 inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.*

**CASSAZIONE N. 40894/2012  
INFORTUNIO LAVORATORE E  
RESPONSABILITÀ DdL**

In una recente sentenza la suprema Corte di Cassazione ha sostenuto che **nella ripartizione interna di competenze e funzioni** in una azienda **non vi è una implicita cessione della vigilanza sulla applicazione delle norme di salute e sicurezza** sul lavoro dei lavoratori dal DdL alle figure presenti in azienda **“se non ritualmente delegate ad altri”**; e ciò anche in riferimento alla norma cosiddetta di “chiusura del sistema” di cui all’articolo 2087.

Nel caso in questione un lavoratore apprendista stava scaricando da una nave, unitamente ad altri tre operai e ad un gruista, dei semilavorati di acciaio; uno degli addetti aveva dato il “via” al gruista per il sollevamento del carico mentre l’apprendista stava ancora eseguendo l’ancoraggio della catena ad uno dei profilati per cui la catena era andata in tensione ed aveva schiacciato la mano destra del lavoratore il quale riportava una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per il tempo di quindici mesi oltre all’indebolimento permanente dell’apparato della prensione.

In primo grado il Tribunale ***ha attribuito la responsabilità dell’infortunio al lavoratore che aveva dato in anticipo l’ordine*** per iniziare la “virata”, oltre che al datore di lavoro (legale rappresentante della Società) per aver omesso di esercitare le dovute forme di controllo.

Il lavoratore che aveva dato l’ordine di iniziare le operazioni di sollevamento ha definito la propria posizione processuale concordando la pena ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen. mentre il responsabile legale della società ha proposto impugnazione dinnanzi alla Corte di Appello, la quale ha stabilito che non si poteva attribuire nessun addebito al ricorrente nell’ambito dell’osservanza della normativa di prevenzione infortuni, assolvendo l’imputato “perché il fatto non costituisce reato”.

***Questa decisione veniva motivata con il fatto che l’azienda in questione era composta di circa cento dipendenti, con due direttori operativi (dirigenti) e vari preposti per cui l’obbligo di vigilare sull’effettivo azionamento del segnale acustico che consentiva la partenza dell’attività del gruista spettava, in particolare, ai preposti che, peraltro, non avevano esposto alcuna problematica in tal senso ai direttori operativi (dirigenti) che, a loro volta, pur avendo rapporti giornalieri con il datore di lavoro non avevano mai rappresentato alcuna problematica rispetto alla lavorazione in questione al riguardo.***

Successivamente il ricorso in Cassazione proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello è stato accolto perché fondato.

La suprema Corte, infatti, ha sostenuto che ***“a carico del datore di lavoro, (...) sussiste un obbligo di controllo dell’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza. In altre parole, il datore di lavoro è costituito garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro, con l’ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l’evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall’articolo 40 c.p.p., comma 2”***.

***“La vigilanza sull’applicazione delle misure disposte e sull’osservanza di queste da parte dei lavoratori”, ha quindi proseguito la Corte di Cassazione, “rimane a carico del datore di lavoro, se non ritualmente delegate ad altri soggetti”*** facendo osservare ancora che ***“sotto detto profilo, deve osservarsi che la delega di funzioni, spettanti e facenti carico al datore di lavoro, nei riguardi di terzi (ora disciplinata dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, articolo 16 come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, articolo 12) non può ritenersi implicitamente presunta dalla ripartizione interna all’azienda dei compiti assegnati ai dipendenti o dalle dimensioni dell’impresa”***.

Per questi motivi Corte di Cassazione ha annullata la sentenza della Corte di Appello impugnata con rinvio ad altra Sezione della stessa per un nuovo esame della posizione processuale dell'imputato. *È possibile richiedere all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio XI, ATP di Napoli, la Sentenza della Cassazione n. 40894/2012 inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.*

**SENTENZA 21/6/2012 SU  
RESPONSABILITÀ RSPD E DdL**

Ancora una sentenza che fa luce sugli obblighi, compiti e responsabilità a carico del DdL e del RSPD.

Nel caso trattato dal tribunale di Rovereto con la sentenza del 21 giugno 2012 si è esaminato un infortunio occorso al lavoratore B.N.A (infortunio causato dalla mancata protezione di una macchina e dal conseguente subamputazione di un dito della mano destra del lavoratore).

Le posizioni di C.A., nella sua qualità di Datore di Lavoro (DdL) e soprattutto di M.G. nella sua qualità di RSPD della medesima ditta, venivano dunque esaminate per individuare responsabilità e violazioni delle norme antinfortunistiche. Le conclusioni alle quali è giunto il Tribunale hanno determinato che è "pacifico e documentalmente accertato che l'imputata, quale libera professionista estranea all'impresa, **ha nella specie rivestito la qualifica di semplice responsabile del servizio di prevenzione e protezione**, a norma dell'art. 8 D. Lgs. 626/94 (n.d.r. ora 31 del D. Lgs 81/2008) e, **dunque**, a prescindere da qualsiasi disquisizione in merito alla concreta dinamica del sinistro, **emerge in tutta evidenza che lo specifico profilo di colpa ad essa addebitato dal capo di imputazione non le può essere ascritto.**

**Infatti**, come correttamente sottolineato dalla difesa, **il c.d. RSPD**, previsto dagli artt. 8 e ss. D. Lgs. n. 626/94, **non solo non è in alcun modo destinatario degli obblighi di sicurezza**, come invece deve dirsi per il datore di lavoro, i preposti e i lavoratori, ma anche non ha alcuna

competenza in ordine alle fasi di lavorazioni. **Trattasi di un soggetto avente una mera funzione di consulenza del datore di lavoro, onde migliorare** l'adempimento degli obblighi di valutazione dei rischi inerenti all'attività di lavoro e di progettazione delle **misure di sicurezza che restano, tuttavia, sicuramente obblighi del datore di lavoro.** Ne deriva che, in linea generale, non appare ipotizzabile alcuna responsabilità, in sede penale o amministrativa, per l'inosservanza della normativa prevenzionale del RSPD.

Al riguardo l'art. 9, comma 2 D. Lgs. n. 626/94 precisa che spetta al datore di lavoro fornire ai SPP informazioni in merito alla natura dei rischi, all'organizzazione del lavoro, alla programmazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive nonché alla descrizione degli impianti e dei processi. E' evidente che se la mancata valutazione del macchinario è conseguente ad una errata informazione fornita dal datore di lavoro non può essere ascritta alcuna colpa al RSPD, neppure sul piano meramente disciplinare o civile. D'altra parte dalle prove acquisite non vi è neppure sicurezza sul concreto incarico conferito alla M.G. e, in particolare, se la macchina in questione sia stata oggetto della sua valutazione dei rischi".

*Per richiedere copia della sentenza inviare una mail all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio XI, ATP Napoli, all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.*

**Per contatti:**

**Ufficio Prevenzione e Sicurezza  
USR Campania - Ufficio XI  
Ambito Territoriale  
Provincia di Napoli**

Telefono 081 55 76 296  
Cell. aziendale: 366 56 40 211  
Fax: 081 55 76 295

**mail: [peppe.esposito.na@istruzione.it](mailto:peppe.esposito.na@istruzione.it)**

*Quanto riportato nella newsletter è a titolo puramente informativo. L'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio XI-ATP Napoli non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni presenti nella "news" o negli "allegati a richiesta".*